

SWISS UWC ASSOCIATION

STATUTI

Revisione parziale del 21 agosto 2021

Referenza: in caso di controversie fa fede versione in tedesco (2021)

Articolo 1

NOME, SEDE SOCIALE

La Swiss UWC Association è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice Civile Svizzero; la sua sede si trova a Zurigo (ZH).

Articolo 2

FINALITA E SCOPO

1. Lo scopo dell'associazione è quello di permettere a giovani provenienti dalla Svizzera di seguire, durante gli ultimi due anni di scuola secondaria, una formazione liceale in modo da ottenere un diploma di maturità di carattere internazionale in una delle scuole "United World Colleges" (UWC).

2. Il programma dei United World Colleges si basa su bisogni specifici di attualità e va oltre una formazione scolastica rigorosa. I collegi proseguono i seguenti obiettivi:

-Favorire la comprensione tra i popoli attraverso una composizione internazionale per tutti gli studenti e il personale docente.

-Una formazione liceale contemporanea di alto livello coronata da un Baccellierato Internazionale (IB).

-Lo sviluppo dell'assunzione di responsabilità e dello spirito di gruppo attraverso attività sportive e artistiche e tramite attività di carattere sociale.

L'assegnazione di borse di studio da parte di Collegi e Comitati Nazionali garantisce la selezione degli studenti indipendentemente dalla situazione economica dei genitori. I college concedono borse di studio prioritariamente a studenti provenienti da paesi i cui comitati nazionali non sono in grado di raccogliere i fondi necessari per motivi economici.

3. L'obiettivo della formazione è quello di ottenere, dopo due anni di corsi, il Baccellierato Internazionale (IB). Si tratta di un diploma di maturità comparabile alla maturità svizzera la cui validità è riconosciuta a livello internazionale e che consente l'accesso all'università.

4. L'Associazione è membro della International UWC Association, con sede a Londra e in qualità di Comitato Nazionale Svizzero.

5. L'Associazione non persegue finalità commerciali; non è a scopo di lucro

Article 3

ATTIVITÀ

1. L'Associazione si adopera per:

- a) raccogliere i fondi necessari
- b) selezionare i candidati ai collegi UWC osservando la procedura indicata all'articolo 7
- c) assegnare borse di studio agli studenti selezionati
- d) sostenere il fondo borse di studio del CSU ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c

2. L'associazione è politicamente e religiosamente neutrale. In particolare, mantiene la sua indipendenza dai suoi donatori.

Articolo 4

ADESIONE

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può diventare membro. I borsisti dell'Associazione possono diventare membri solo dopo aver completato gli studi in uno dei UWC. La stessa regola vale per i loro genitori. Vengono successivamente invitati dal comitato a far parte dell'associazione. Gli ex studenti costituiscono il "Network Svizzero" ("Network" secondo la denominazione universale "UWC Network" che riguarda tutti gli ex studenti UWC del mondo).
2. L'adesione si acquisisce mediante la dichiarazione di adesione e il pagamento della quota associativa. Ogni membro riceve una copia dello statuto.
3. La quota associativa annuale è fissata dall'Assemblea dei Soci. Ammonta ad un massimo di Fr. 100.-.
4. L'adesione si esaurisce tramite dimissioni o esclusione. L'esclusione è pronunciata dal comitato quando un membro agisce contro gli scopi e gli interessi dell'associazione o non paga la sua quota nonostante un doppio sollecito. L'esclusione è comunicata per iscritto al socio, che può presentare ricorso all'assemblea.

Articolo 5

L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Viene convocato dal comitato per almeno una volta all'anno. Si riunisce anche quando il comitato o almeno un quinto dei i membri lo richiedono, indicando il contenuto dell'ordine del giorno.
2. La convocazione all'assemblea generale, accompagnata dall'ordine del giorno, viene trasmessa da parte dei membri del comitato.

3. L'assemblea generale delibera su tutti gli aspetti di interesse dell'associazione purché non siano state affidate ad altri organi dal presente statuto o per decisione dell'assemblea generale.

4. Le responsabilità dell'assemblea includono:

- a) ricevere il rapporto annuale
- b) la ricezione e l'adozione del bilancio annuale e del rapporto di revisione
- c) l'elezione dei membri del comitato
- d) l'elezione del presidente
- e) l'elezione dell'organo di revisione
- f) la gestione dei ricorsi contro l'esclusione di un socio
- g) la determinazione delle quote associative
- h) determinare la politica generale dell'associazione
- i) modificare gli statuti
- j) lo scioglimento dell'associazione

5. Le delibere dell'assemblea generale vengono adottate con maggioranza semplice dei soci presenti, previa decisione presa in virtù del comma 4 j) (scioglimento dell'associazione) che richiede la maggioranza di tutti i soci; in tal caso può essere effettuata una votazione per corrispondenza.

Articolo 6

IL COMITATO

- 1. I membri del comitato sono nominati per tre anni dall'assemblea generale. Sono rieleggibili.
- 2. Il comitato è composto da un minimo di sei membri e un massimo di dieci. Durante la loro elezione, sarà data priorità a una rappresentanza geografica equilibrata.
- 3. Ad eccezione del presidente, il comitato si autocostruisce. In caso di dimissioni di un membro del comitato durante il mandato, il comitato provvede alla nomina dei necessari sostituti ad interim. Questi devono essere confermati alla seguente assemblea generale.
- 4. Spetta a uno dei membri del comitato gestire la "Network Svizzero" ai sensi dell'art. 4 Cap. 1 (Responsabile della rete ovvero Persona responsabile della rete). Questo membro deve essere scelto tra gli ex studenti.

5. Il comitato può deliberare in modo valido solo se sono presenti almeno quattro dei suoi membri, tra cui il presidente, il vicepresidente o il tesoriere.
6. Il comitato ha le seguenti mansioni:
 - a) la direzione generale degli affari dell'associazione.
 - b) la rappresentanza dell'associazione presso terzi, in particolare enti, scuole e donatori.
 - c) la designazione del vicepresidente, del tesoriere, del segretario e del responsabile del "Network Svizzero".
 - d) la designazione dei membri del comitato di selezione e la sua gestione.
 - e) le decisioni ad esso sottoposte dal comitato di selezione ai sensi dell'articolo 7 comma 4.
 - f) la raccolta fondi.
 - g) la formazione del bilancio preventivo, del rendiconto e del rapporto annuale.
 - h) la convocazione dell'assemblea generale.

Articolo 7

COMMISSIONE DI SELEZIONE

1. La commissione di selezione è composta da tre membri del comitato. Uno dei membri del comitato deve essere un alunno UWC recentemente diplomato.
2. La commissione di selezione può invitare altre persone idonee a tale compito, con l'esclusione del tesoriere dell'associazione, a partecipare ai colloqui con i candidati.
3. La commissione seleziona studenti provenienti di solito da scuole svizzere che preparano all'ingresso all'università. Ad ogni candidato è richiesta una buona conoscenza della cultura svizzera. Gli studenti selezionati vengono in seguito raccomandati ai colleghi UWC.
4. La selezione viene effettuata secondo i criteri dell'organismo dell'associazione internazionale UWC. Questi si basano su una prova attitudinale costituita da una tesina e da un colloquio con il candidato. Determinanti per la selezione sono inoltre le qualità personali e il rendimento scolastico del candidato.
5. Le decisioni della commissione sono definitive. La commissione può, tuttavia, in via eccezionale, sottoporre una decisione al comitato.

Articolo 8

RISORSE

1. Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative annuali, i loro interessi ed altre entrate
 - b) contributi volontari da enti pubblici, fondazioni pubbliche o private che offrono borse di studio, società, associazioni, altri donatori.

c) I contributi volontari vengono generalmente utilizzati per offrire borse di studio a studenti provenienti dalla Svizzera. Possono anche essere versati ad un fondo di borse di studio di uno dei collegi UWC se specificamente richiesto dai donatori.

2. La quota associativa annuale è fissata dall'assemblea generale. Un unico contributo di importo pari a venti volte la quota associativa annuale esonera il membro dal pagamento della quota associativa annuale.

3. I soci possono effettuare contributi volontari in qualità di donatori; in particolare, sono invitati a fornire contributi gli ex studenti e genitori che godono di una buona situazione economica. I contributi possono essere effettuati in modo anonimo. Il comitato li tratta con riservatezza.

4. Solo il patrimonio sociale risponde dei debiti dell'associazione.

5. I membri del Comitato sono volontari e hanno diritto al solo rimborso delle spese o dei costi effettivi incorsi. Può essere concesso un adeguato compenso per i servizi speciali di alcuni membri del comitato.

6. Le risorse residue a seguito dello scioglimento dell'Associazione devono tornare ad un ente di pubblica utilità, avente finalità uguali o simili. È esclusa qualsiasi condivisione di queste risorse tra i membri.

Articolo 9

REVISIONE CONTABILE

L'assemblea generale elegge uno o più revisori tra i membri in quanto organo di controllo. Anche una persona giuridica può essere eletta come tale. L'organo di controllo verifica il rapporto annuale e i documenti contabili secondo principi riconosciuti e riferisce all'assemblea generale alla fine dell'esercizio contabile.